LA TUTELA DELL'UTILIZZATORE SECONDO GLI ULTIMI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Vittorio Colomba

Con la sentenza n. 19785 del 5 ottobre 2015, le Sezioni Unite della Cassazione hanno preso posizione su un tema sempre più ricorrente nei contenziosi aventi ad oggetto la locazione finanziaria, vale a dire la legittimazione dell'utilizzatore ad agire direttamente nei confronti del fornitore per vizi della cosa, anche in assenza di una specifica clausola contrattuale che gli attribuisca tale facoltà.

Nel caso in esame, l'utilizzatore aveva concordato il *leasing* di un autocarro ma, dopo la consegna del mezzo, aveva citato in giudizio la società fornitrice chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento. Il bene, a suo dire, non sarebbe stato in possesso dei requisiti necessari per ottenere l'omologazione da parte del Ministero dei Trasporti.

In primo grado il Tribunale di Verona aveva riconosciuto le ragioni dell'utilizzatore, mentre in appello la decisione era stata ribaltata e l'attore riconosciuto privo di legittimazione attiva in relazione a tutte le istanze avanzate a carico del fornitore.

La decisione emessa di recente dalla Suprema Corte sembra ricercare un punto di equilibrio tra l'esigenza di offrire una adeguata tutela alla figura dell'utilizzatore e, d'altra parte, preservare il necessario riparto dei rischi nell'operazione di *leasing*.

A parere dei Giudici di legittimità, difatti, il *leasing* configura un rapporto trilatero in cui le parti – concedente, fornitore ed utilizzatore – sono legate da un collegamento *sui generis*, di tipo "atecnico".

Per comprendere il significato di tale ricostruzione è senz'altro utile richiamare alla memoria le caratteristiche dei contratti che, al contrario, risultano collegati tra loro da un legame di tipo "tecnico".

Questo genere di rapporti presenta due elementi fondamentali: un requisito *oggettivo* costituito dal nesso causale tra i negozi, ed un requisito *soggettivo*, "*costituito dal comune intento delle parti, espresso o tacito, di realizzare un fine ulteriore, rispetto a quello tipico dei singoli negozi posti in essere, tale da assumere una propria autonomia anche dal punto di vista causale*" (Cass. 17 maggio 2010 n. 11974; Cass. 16 marzo 2006, n. 5851).

Se si rinviene la presenza di queste due caratteristiche e si dimostra, pertanto, l'esistenza di un collegamento "tecnico", anche negozi diversi, sottoscritti da parti differenti, potrebbero essere regolati attraverso l'applicazione del brocardo *simul stabunt simul cadent* e tale configurazione giustificherebbe, in ultima istanza, anche l'esperibilità di un'azione diretta di risoluzione.

A parere della Suprema Corte, viceversa, nel *leasing* non è rinvenibile il requisito del nesso soggettivo, vale a dire l'intenzione delle parti di collegare i vari negozi in uno scopo comune: la consapevolezza che i singoli contraenti hanno l'uno dell'altro e le loro interazioni reciproche non sono elementi in grado di mutare la causa del rapporto, ma semplici circostanze esterne incapaci di generare un legame di tipo "tecnico".

Sulla base di queste considerazioni, la sentenza in commento ha rigettato la domanda di risoluzione giudiziale promossa dall'utilizzatore, riconoscendone il difetto di legittimazione attiva nei confronti del fornitore.

Pur negando la tutela richiesta, tuttavia, la Corte ha comunque inteso delineare un preciso quadro di tutela a presidio della figura dell'utilizzatore, basato sul riconoscimento dei seguenti principi.

Qualora i vizi del bene locato non siano tali da pregiudicarne definitivamente il godimento, l'utilizzatore potrà agire in via diretta nei confronti del fornitore per domandare l'esatto adempimento nonché il risarcimento dei danni eventualmente patiti.

Nel caso in cui, invece, i vizi ed i difetti presenti sul bene siano tali da impedirne il godimento in via definitiva, all'utilizzatore sarà riconosciuta una tutela mediata, giacché il concedente rimarrà l'unico a poter chiedere la risoluzione del rapporto con il fornitore, ma potrà sempre domandare a quest'ultimo il risarcimento dei danni subiti ex art. 2043 c.c. comprendendo, tra le voci di danno, anche l'importo corrispondente ai canoni di locazione già versati.

In relazione a tale aspetto, per rafforzare la tutela dell'utilizzatore, la Corte ha riconosciuto l'esistenza di un vero e proprio dovere, in capo al concedente, di agire in giudizio contro il fornitore inadempiente.

In particolare la sentenza ha operato una distinzione tra le seguenti ipotesi:

- nel caso di mancata consegna o qualora i vizi presenti sul bene emergano prima della sua consegna, in applicazione del principio di buona fede il concedente avrà il dovere di sospendere il pagamento delle somme dovute al fornitore e di agire per la riduzione del prezzo o, ricorrendone i presupposti, per la definitiva risoluzione del contratto di fornitura cui seguirà, necessariamente, anche la risoluzione del contratto di locazione;

- qualora, invece, i vizi vengano rilevati dopo la consegna (perché nascosti o taciuti in mala fede dal fornitore) l'utilizzatore potrà agire direttamente per ottenerne l'eliminazione o per domandare la sostituzione della cosa difettosa, mentre il concedente, una volta informato, avrà i medesimi doveri descritti nella precedente ipotesi.

La decisione della SS.UU., così come fin qui descritta, sembra aver raggiunto un punto di equilibrio. Da un lato ha negato l'azione diretta in giudizio da parte dell'utilizzatore, riconoscendo le ripercussioni che questa soluzione avrebbe, in termini di principio di relatività, sulla sfera giuridica del concedente. D'altro lato ha onerato quest'ultimo del dovere di agire in giudizio a protezione dell'interesse dell'utilizzatore, con ciò sobbarcandolo di un impegno forse addirittura più rilevante di quello che gli deriverebbe dalla partecipazione al processo a titolo di litisconsorte necessario (strada già percorsa in passato da una certa giurisprudenza).

La Suprema Corte, in definitiva, pur negando il diritto all'esperimento di una azione diretta, sembra aver conseguito il medesimo risultato riconoscendo all'utilizzatore, in caso di inerzia rispetto agli obblighi riconosciuti in capo alla concedente, il diritto a domandare anche a quest'ultima il risarcimento dei danni patiti.